

## MINISTERO DELLE FINANZE

Dipartimento delle Entrate - Direzione centrale fiscalità locale - Circolare del 20 febbraio 1996, n. 43.

Oggetto: TOSAP - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Legge n. 549 del 28 dicembre 1995, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". Chiarimenti per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 59 a 67.

Sintesi:

Le modifiche apportate dalla legge n. 549/95 introducono: la esclusione della tassa per le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato; un indice convenzionale di misurazione dei passi carrabili; la diminuzione da minimi tariffari che gli enti locali possono deliberare; la soppressione della ipotesi di tassazione delle occupazioni relative agli allacci, o innesti con impianti di erogazione di pubblici servizi; alcune ipotesi di non applicazione del tributo relativamente ad alcune fattispecie di occupazione; la fissazione di importi minimi di tassazione inderogabili per le varie classi di comuni.

Testo:

*(Omissis)*

I commi 66 e 67 recano, infine, norme dirette ad ampliare l'ambito delle agevolazioni per occupazioni di spazi ed aree pubbliche realizzate da determinati soggetti a per specifiche attività.

*(Omissis)*

Il successivo comma 67 reca una disposizione di esonero dalla tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche realizzate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq. Detta disposizione, che, pertanto, si aggiunge alle ipotesi di esenzione indicate tassativamente all'articolo 49 del più volte citato decreto legislativo n. 507/93, opera automaticamente, in presenza delle condizioni dalla stessa previste, senza bisogno di alcun atto deliberativo dell'Ente. Le condizioni cui la norma subordina la concessione del beneficio in parola sono:

- a) che l'occupazione dell'area pubblica sia effettuata, indipendentemente dalla qualifica del soggetto al quale la concessione viene rilasciata (politico o non), per finalità aventi carattere marcatamente politico (ad es. comizi);
- b) che la concessione avente ad oggetto la specifica occupazione dell'area per la suddetta finalità sia limitata ad una superficie complessiva non superiore a 10 mq. Ciò significa, in sostanza, che l'occupazione eventualmente superiore a tale limite è tassata per l'intera superficie risultante dal titolo e non per la sola parte eccedente i 10 mq.

Le Direzioni regionali delle entrate in indirizzo vigileranno sulla tempestiva diffusione ai Comuni e alle Province delle rispettive circoscrizioni della presente circolare, con cui viene espressa l'interpretazione dello scrivente in ordine al provvedimento di legge indicato in oggetto.